



4893/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

UDIENZA
CAMERALE
3.12.2015

SENTENZA
N. 2214

REGISTR
GENERALE
N. 7915/15

Composta da

Dott. FRANCESCO IPPOLITO
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. STEFANO MOGINI
Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Dott. ANTONIO CORBO

- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorso proposto dal

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO

avverso il decreto n. 109/2014 pronunciato dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 15.4.2014
nei confronti di

(omissis) , nato il (omissis) ;

visti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso e la memoria difensiva depositata nell'interesse
di (omissis) e (omissis) il 26.11.2015;

udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro
ricorre avverso il decreto in epigrafe, con il quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha disposto,
in accoglimento dell'appello proposto da (omissis) , proposto, e dai terzi interessati

SAI

(omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) avverso il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26.9.2012 nell'ambito di procedimento di prevenzione nei confronti di (omissis) , la revoca della confisca dei beni a lui riferibili direttamente o indirettamente e confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre applicata in primo grado nei confronti del proposto.

2. Il pubblico ministero ricorrente censura il decreto impugnato deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 2295 c.c. e 2-ter L. 575/1965. La Corte territoriale ha erroneamente negato l'esistenza della sproporzione del valore dei beni del proposto e dei suoi familiari rispetto ai redditi dichiarati sull'assunto che i conferimenti per la costituzione delle società di persone (omissis) s.a.s., (omissis) s.n.c. e (omissis) s.a.s. non fossero stati effettivi, ma solo dichiarati, poiché nell'atto costitutivo delle società confiscate non v'è menzione del versamento dell'intero capitale sociale. Il p.m. ricorrente segnala a tale riguardo che nel caso di società in nome collettivo gli artt. 2295 e 2253 c.c., applicabili anche alle s.a.s. in virtù del rinvio operato dall'art. 2315 c.c., prevedono l'obbligo di effettuare i conferimenti e non richiedono che di tali conferimenti sia data notizia nell'atto costitutivo. Nel caso di specie, comunque, gli atti costitutivi delle società in questione danno espressamente atto dell'avvenuto conferimento dell'intero capitale sociale. Tali conferimenti trovano poi espresso riscontro nella relazione ex art. 2-sexies, comma 4-bis, L. 575/65 prodotta dalla difesa e sono registrati nel libro giornale di contabilità delle società, sicché esistente sarebbe il presupposto negato dalla Corte territoriale per giustificare la revoca della confisca.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha escluso l'effettività dei conferimenti per la costituzione delle società di persone riferibili direttamente o indirettamente al proposto sulla base di un acritico recepimento delle dichiarazioni dei soggetti interessati e senza considerare né le previsioni del codice civile che impongono ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale (artt. 2253, 2295, 2315 c.c.), né le risultanze della relazione ex art. 2-sexies, comma 4-bis, L. 575/65 a firma del dr. (omissis) , depositata in atti dalla difesa degli interessati, che espressamente riconosce l'avvenuto, effettivo versamento del capitale sociale (nonché il conferimento di beni) relativo alle società in questione, con correlativo, personale investimento da parte del proposto per il complessivo importo di 250.330,00 Euro. A tale riguardo, non concludente risulta l'osservazione - reiterata anche nella memoria difensiva indicata in epigrafe - secondo la quale l'assenza di corrispondenti movimentazioni di denaro sui conti correnti bancari delle suddette società farebbe ritenere il mancato versamento dei relativi importi, poiché tali versamenti ben possono essere stati realizzati con altri mezzi idonei a consentire le acquisizioni immobiliari e

SAI

gli altri incrementi patrimoniali accertati in favore delle medesime società (vedi relazione Spinella, p. 12).


Alla luce di quanto esposto si rende necessario l'annullamento del decreto impugnato con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro perché proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla revoca della misura della confisca e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuova deliberazione sul punto.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2015.

Il Relatore
Stefano Mogini



Il Presidente
Francesco Ippolito

